

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1376

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1988

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445,
concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa

ONOREVOLI SENATORI. — Recenti avvenimenti legati a processi di speciale importanza nella lotta alla criminalità organizzata hanno posto all'attenzione non solo del Governo, ma anche della pubblica opinione uno degli inconvenienti di maggiore spessore riconnessi alla celebrazione di giudizi di particolare complessità, sia per quel che attiene al tipo di reati oggetto dei medesimi, sia per ciò che concerne il numero degli imputati coinvolti: quello, cioè, della esiguità del termine concesso dall'articolo 201 del codice di procedura penale per la predisposizione dei motivi a sostegno dell'impugnazione proposta.

Invero, non è possibile disconoscere che gli stessi elementi di complessità che costringono i giudici a travalicare di vari mesi il termine di

quindici giorni, fissato dall'articolo 151 del codice penale di rito per il deposito delle sentenze dibattimentali, sussistono di norma anche per quel che riguarda la stesura dei motivi di impugnazione relativi a sentenze rese nei giudizi suddetti.

Il problema, peraltro, investe specificamente l'appello, giacchè tale mezzo di gravame è non solo quello che delimita il *thema decidendum* dell'impugnazione, ma altresì quello che consente una rivalutazione nel merito dei fatti, cosicchè il compito della difesa, chiamata ad una rivalutazione complessiva dell'intera costruzione accusatoria assunta dai giudici a sostegno della decisione di condanna, si presenta ben più complesso di quello da affrontare nel caso di ricorso per cassazione,

considerata l'ulteriore «scrematura» dei fatti operata dalla decisione di appello e la natura di gravame di pura legittimità di tale mezzo di impugnazione.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appare necessario, per non svuotare di contenuti il fondamentale diritto di difesa e secondando una scelta che già connota l'articolo 585 del «nuovo» codice di procedura penale (nel quale i termini per l'impugnazione e la presentazione dei motivi sono parametrati a quelli di deposito della sentenza), stabilire che, quando sia stata la complessità del processo a costringere il giudice all'inosservanza del termine fissato nel predetto articolo 151 del codice di procedura penale, la difesa possa godere di un termine ulteriore rispetto a quello determinato dal già ricordato articolo 201 dello stesso codice per eventuali integrazioni o «ripensamenti» della motivazione dell'impugnazione.

La concreta possibilità che l'intervento normativo che si propone salvaguardi il suaccennato diritto di difesa - dichiarato «inviolabile» dalla Costituzione - anche con riferimento a procedimenti in corso, pare poi imporre il ricorso alla decretazione d'urgenza; mentre, d'altro canto, proprio l'adozione di tale strumento legislativo consiglia di contenere le innovazioni nei limiti dello stretto indispensabile.

In una prospettiva siffatta, dunque, l'articolo 1 del decreto, opportunamente integrando il disposto dell'articolo 511 del codice di procedura penale, stabilisce che, nei casi in cui sia stato proposto appello avverso sentenza dibattimentale depositata in cancelleria dopo il novantesimo giorno dalla pronuncia, possono essere presentati motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione entro il termine di giorni venti a decorrere dalla scadenza di quello fissato dal più volte citato articolo 201 del

codice di procedura penale per la «normale» presentazione dei motivi di impugnazione.

Il superamento del termine di novanta giorni per il deposito della sentenza, invero, è stato ritenuto come generalmente significativo di una particolare complessità della sua motivazione ed indice preferibile, considerata la sua oggettività, rispetto a quello consistente in una valutazione della difficoltà dell'estensione della decisione rimessa ad apprezzamenti, pur sempre soggettivi e relativi, dell'autorità giudiziaria.

Per non ritardare l'iter procedimentale preliminare alla fissazione del dibattimento d'appello, si è inoltre previsto, da un lato, che i motivi nuovi devono essere depositati nella cancelleria del giudice *ad quem*, ove le altre parti possono prenderne visione ed estrarne copia, e, dall'altro, che la loro presentazione non pregiudica, nè ritarda, l'adempimento degli incumbenti fissati nei primi tre commi dell'articolo 517 del codice di procedura penale.

Al fine di evitare, poi, che il ricorso ai «motivi nuovi» possa costituire un espediente per supplire a difetti di diligenza e non, come invece deve essere, un mezzo per ovviare all'oggettiva difficoltà di approntare in tempo utile un'adeguata prospettazione difensiva, si è precisato che la loro presentazione non sana le eventuali cause di inammissibilità già verificatesi.

L'articolo 2, dal canto suo, in linea con le finalità perseguite dal provvedimento, ne prevede l'entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa.

Decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1988.

Interventi urgenti a tutela del diritto di difesa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche alla vigente disciplina in tema di presentazione dei motivi di appello avverso le sentenze penali, al fine di consentire il più ampio esercizio del diritto di difesa in relazione alla impugnazione di sentenze di particolare complessità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Nel primo comma dell'articolo 511 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Tuttavia, se si tratta di appello contro sentenza pronunciata in seguito a dibattimento che sia stata depositata in cancelleria dopo il novantesimo giorno da quello della pronuncia, entro venti giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 201 possono essere presentati nuovi motivi nella cancelleria del giudice d'appello, dove le altre parti possono prenderne visione ed estrarne copia. I nuovi motivi non valgono a sanare l'impugnazione se questa è inammissibile e la loro presentazione non pregiudica nè ritarda le attività di cui ai primi tre commi dell'articolo 517.».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1988.

COSSIGA

DE MITA - VASSALLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI